



Repertorio n. 66944

Raccolta n. 43219

ATTO DI FUSIONE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il giorno ventuno gennaio duemilaventi.

In Bologna, Via Stalingrado n. 37.

Davanti a me Federico Tassinari, notaio iscritto al Collegio notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Imola,
sono comparsi

- LATERZA Matteo, nato a Bari (BA) il giorno 8 ottobre 1965, domiciliato ove *infra* per la carica, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Direttore Generale della società "UnipolSai Assicurazioni S.p.A.", con sede in Bologna (BO), Via Stalingrado n. 45, con capitale sociale interamente sottoscritto e versato di Euro 2.031.456.338,00

(duemiliarditrentunomilioniquattrocentocinquantaseimilatrecen totrentotto virgola zero zero), codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00818570012, partita I.V.A. di Gruppo 03740811207, R.E.A. numero BO-511469, numero di iscrizione all'Albo delle imprese assicurative 1.00006, in forma abbreviata anche "**UnipolSai S.p.A.**" (nel seguito, anche "**UnipolSai**" o la "**Società Incorporante**"), soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 bis cod. civ., da parte di "Unipol Gruppo S.p.A." con sede in Bologna (BO), Via Stalingrado n. 45 ("**Unipol**"), nonché facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046, per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione, in conformità alla Legge e allo statuto sociale, verbalizzata con atto a mio rogito in data 7 novembre 2019 n. 66260/42735 di rep., registrato a Bologna in data 19 novembre 2019 n. 24325, iscritto al Registro delle Imprese di Bologna in data 21 novembre 2019, n. 80466/2019 di prot.;

- SANTELLA Giuseppe, nato a Avesnes sur Helpe (Francia) il giorno 14 marzo 1960, domiciliato ove *infra* per la carica, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, quindi, legale rappresentante, della società unipersonale "**Pronto Assistance S.p.A.**", con sede in Torino (TO), Via Marenco n. 25, con capitale sociale di euro 2.500.000,00 (duemilonicinquecentomila virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 06198970011, partita I.V.A. di Gruppo 03740811207, R.E.A. numero TO-768992, numero di iscrizione all'Albo delle imprese assicurative 1.00113 (nel seguito anche "**Pronto Assistance**" o la "**Società Incorporanda**"), società soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 2497 bis cod. civ. da parte di Unipol, nonché facente parte del

Reg.to a Bologna

il 30/01/2020

n. 4561

Serie 1T

euro 356,00

Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046, per dare esecuzione alla deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci verbalizzata con atto a mio rogito in data 8 novembre 2019 n. 66279/42749 di rep., registrato a Bologna in data 19 novembre 2019 n. 24333, iscritto al Registro delle Imprese di Torino in data 15 novembre 2019, n. 158984/2019 di prot.

Dette parti comparenti, di cittadinanza italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale

premesso che

a) con le precipitate deliberazioni, le suddette società hanno deliberato di addivenire alla fusione per incorporazione della società Pronto Assistance nella società UnipolSai (la "Fusione");

b) la Società Incorporanda è interamente posseduta dalla Società Incorporante;

c) non ricorrono i presupposti indicati nell'art. 2501 bis, comma 1, cod. civ., per il caso di acquisizione delle partecipazioni dell'incorporanda a seguito di indebitamento;

d) le predette deliberazioni sono state assunte nel rispetto di tutto quanto previsto dagli artt. 2501 ss. cod. civ. in materia di fusione di società;

e) più precisamente, la Fusione viene eseguita secondo la c.d. procedura semplificata, di cui all'art. 2505 cod. civ.

e, pertanto, non hanno trovato applicazione le disposizioni:
* dell'art. 2501 ter, comma 1, nn. 3), 4) e 5), cod. civ., relativi al rapporto di cambio delle azioni, alla modalità di assegnazione delle azioni della società risultante dalla fusione e alla data dalla quale tali azioni partecipano agli utili;

* dell'art. 2501 quinquies cod. civ., relativo alla redazione della relazione degli amministratori e

* dell'art. 2501 sexies cod. civ., relativo alla redazione della relazione degli esperti;

f) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2502 bis cod. civ., ciascuna delle società partecipanti alla Fusione ha depositato, per l'iscrizione nel competente Registro delle Imprese, unitamente alla copia del verbale della richiamata riunione del proprio rispettivo organo deliberante e ai suoi allegati, anche l'ulteriore documentazione prevista dall'art. 2501 septies cod. civ.;

g) sono già decorsi i termini previsti dall'art. 2503 cod. civ., per l'eventuale opposizione dei creditori alla Fusione;

h) nessuno dei creditori sociali anteriori all'iscrizione del progetto di fusione nel competente Registro delle Imprese si è opposto alla Fusione;

i) nelle società partecipanti alla Fusione non vi sono particolari categorie di soci;

j) le società partecipanti alla Fusione non hanno emesso

prestiti obbligazionari tuttora in corso;

k) le società partecipanti alla Fusione non hanno emesso strumenti finanziari non attributivi di diritto al voto in relazione alla delibera di Fusione;

l) non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione;

m) sono stati adempiuti tutti gli obblighi di informativa alle rappresentanze sindacali di categoria con le modalità e nel rispetto dei termini di cui alla normativa vigente e, in particolare, dell'art. 47, l. n. 428 del 1990;

n) è, pertanto, possibile dare esecuzione alla Fusione.

Tanto premesso, da formare parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1) CONSENSO

La società "Pronto Assistance S.p.A." si fonde per incorporazione nella società "UnipolSai Assicurazioni S.p.A".

ART. 2) CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

Il capitale sociale della Società Incorporante rimarrà invariato e la Fusione avrà luogo mediante annullamento di tutte le azioni costituenti il capitale della Società Incorporanda.

Trattandosi di Fusione c.d. semplificata, ai sensi dell'art. 2505, comma 1, cod. civ., non si fa luogo ad alcun rapporto di cambio e si prescinde, altresì, dal determinare le modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante e la decorrenza della partecipazione agli utili delle azioni.

ART. 3) STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

La Società Incorporante a seguito della Fusione non modificherà il proprio statuto sociale.

ART. 4) EFFETTI DELLA FUSIONE

Gli effetti civilistici della Fusione, ai sensi dell'art. 2504 bis, comma 2, cod. civ., decorreranno dal giorno 1 (uno) febbraio 2020 (duemilaventi) ovvero, se successiva, dalla data in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese.

Le operazioni della Società Incorporanda, ai sensi dell'art. 2504 bis, comma 3, cod. civ., saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a far tempo dal 1° gennaio dell'anno in cui la Fusione avrà efficacia.

Gli effetti fiscali della Fusione di cui all'art. 172, comma 9, d.P.R. n. 917 del 1986 decorreranno da quest'ultima data.

Per effetto della Fusione la Società Incorporanda si estingue e la Società Incorporante subentrerà di diritto in tutto il suo patrimonio attivo e passivo, assumendo i diritti e gli obblighi della stessa società e proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla Fusione.

ART. 5) CESSAZIONE ORGANI DELLA SOCIETA' INCORPORANDA

Per effetto della Fusione cesseranno, con la Società Incorporanda, tutti i suoi organi sociali, ferma comunque la validità ed efficacia di ogni atto, anche di disposizione, dagli stessi, sino a tal momento, compiuto.

A seguito dell'efficacia della Fusione sono da considerarsi revocate tutte le procure e le deleghe conferite in nome della Società Incorporanda.

ART. 6) TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI, AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI E AGLI AMMINISTRATORI

Per effetto della Fusione non è previsto alcun trattamento particolare per categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni né sono previsti particolari vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

ART. 7) SUCCESSIONE E PROSECUZIONE DEI RAPPORTI DA PARTE DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

In conseguenza della presente Fusione, la Società Incorporante assume di pieno diritto e senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2504 bis cod. civ., tutti i beni materiali e immateriali, valori mobiliari e strumenti finanziari e quote di partecipazione in società ed enti, situazioni possessorie e di fatto, diritti, interessi legittimi, aspettative, qualifiche, privilegi, crediti, ragioni, azioni, contanti e valori bollati, valuta estera, attività in genere, anche in pendenza e formazione, della Società Incorporanda in proprietà, titolarità, disponibilità anche a titolo di deposito per gestione o in fideiussione, od ai quali sia legittimata, verso qualsiasi soggetto anche pubblico e quale che sia la fonte e anche se acquisiti o sorti in data posteriore alle deliberazioni assembleari sopra citate od alla data cui si riferiscono le situazioni patrimoniali assunte a base alla Fusione.

Tutti i beni e i diritti si intendono assunti dalla Società Incorporante, che prosegue senza soluzione di continuità nelle stesse posizioni della Società Incorporanda, con ogni pertinenza o accessorio, con ogni relativo privilegio e garanzia, anche reale (che manterranno validità e grado esistente), diritto, onere, servitù, vincolo.

Sempre in conseguenza della presente Fusione, la Società Incorporante assume *ipso iure* tutte le passività, debiti, obblighi, impegni, oneri, gravami, garanzie concesse, posizioni passive in genere della Società Incorporanda.

La Società Incorporante prosegue altresì tutti i rapporti giuridici, convenzioni, polizze, depositi cauzionali o ad altro titolo, contratti, patti, anche parasociali, con riferimento alle quote di partecipazione in società ed enti, procedure di prequalifica e di gara, negozi definitivi o preliminari (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo ogni rapporto giuridico attivo e passivo inerente

l'esercizio delle proprie attività, i contratti di lavoro, di assicurazione, di appalto, di subappalto, di fornitura, di mandato, di locazione, anche finanziaria, di utenza, ecc.) anche in pendenza e in corso di formazione, presso la Società Incorporanda.

La Società Incorporante subentra pure nelle controversie riferibili alla Società Incorporanda di qualunque natura e ovunque radicate, nei confronti di qualsiasi soggetto e quale che sia la loro fonte, ed anche se acquisite o sorte in data posteriore alle deliberazioni assembleari sopracitate od alla data cui si riferiscono le situazioni assunte a base della presente Fusione, proseguendo pertanto in tutti i relativi atti processuali.

La Società Incorporante, ancora, subentra *ipso iure* anche nei confronti di enti pubblici territoriali e di pubbliche amministrazioni centrali e periferiche in tutte le concessioni, registrazioni, autorizzazioni, permessi, licenze, esoneri, agevolazioni, riconoscimenti di cui sia titolare la Società Incorporanda o che siano in corso di rilascio od istruttoria, con ogni conseguente diritto, interesse, aspettativa.

Tutto quanto sopra di guisa che la Società Incorporante possa senz'altro e senza soluzione di continuità proseguire in ogni attività, gestione, situazione, rapporto, come se fin dall'origine di spettanza e riferibili alla Società Incorporanda.

Il tutto, beninteso, sia per l'Italia sia per l'estero.

ART. 8) BENI E DIRITTI INTESTATI ALLA SOCIETA' INCORPORANDA

Ai fini delle necessarie volturazioni, Pronto Assistance, a mezzo del proprio rappresentante, dichiara che la Società Incorporanda non è titolare di beni per i quali è prescritta la pubblicità del cambio di intestazione, fatta eccezione per le seguenti partecipazioni sociali iscritte presso il competente Registro delle Imprese:

- quota di nominali euro 1.620,00 (millesicentoventi virgola zero zero) nella società "PRONTO ASSISTANCE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in Torino (TO), Via Marenco n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Torino 06482460018;
- quota di nominali euro 46.800,00 (quarantaseimilaottocento virgola zero zero) nella società "UNIPOLSAI SERVIZI CONSORZIALI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in Bologna (BO), Via Stalingrado n. 37, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Bologna 11353220152.

In ogni caso, i comparenti autorizzano i competenti uffici a eseguire le relative trascrizioni, annotazioni e volture, con pieno esonero dei titolari da ogni responsabilità al riguardo.

Si fa tuttavia avvertenza che quanto sopra dichiarato non ha

valore tassativo, restando pertanto senz'altro assunto ed acquisito alla Società Incorporante, senza necessità di specifici atti integrativi, ai quali peraltro in qualsiasi momento i rappresentanti della stessa Società Incorporante sono legittimati, ogni e qualsiasi bene, diritto, posizione contrattuale, anche se non menzionato, in quanto compreso nel patrimonio della Società Incorporanda.

Rimane peraltro in facoltà della Società Incorporante procedere, ai soli fini dell'espletamento delle correlate formalità pubblicitarie, ad uno o più atti di identificazione di beni, diritti, posizioni contrattuali compresi nel patrimonio della Società Incorporanda.

ART. 9) OPPOSIZIONE DEI CREDITORI

Le parti, ciascuna per quanto di propria competenza, dichiarano e garantiscono che, nei termini previsti dall'art. 2503 cod. civ., nessuno dei creditori sociali anteriori all'iscrizione del progetto di fusione nel competente Registro delle Imprese si è opposto alla Fusione.

ART. 10) NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

I comparenti, ciascuno per quanto di propria spettanza e sotto la rispettiva personale responsabilità, consapevoli della rilevanza penale del loro comportamento ai sensi dell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, dichiarano:

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio rogante ai fini degli adempimenti previsti dal citato d.lgs.;
- che tali informazioni e dati sono aggiornati.

ART. 11) SPESE

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto, di cui i tributi e le anticipazioni si stimano in complessivi euro 677,40 (seicentosettantasette virgola quaranta), sono a carico della Società Incorporante.

Ai fini del repertorio notarile le parti dichiarano che il capitale sociale e le relative riserve della Società Incorporanda ammontano a complessivi euro 41.711.690,00 (quarantunomilionisettecentoundicimilaseicentonovanta virgola zero zero).

Io notaio

dell'atto ho dato lettura alle parti comparenti che lo approvano e confermano.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su due fogli per sette pagine.

Sottoscritto alle ore 10.15

F.ti Matteo Laterza - Santella Giuseppe - FEDERICO TASSINARI